



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.04.2024

Info/54.24/RESPONSABILITA' GESTIONE RIFIUTI/Per la Giurisprudenza è a cascata

**RESPONSABILITÀ GESTIONE RIFIUTI – GIURISPRUDENZA
PER LA CASSAZIONE RESPONSABILITÀ A CASCATA
ANCHE PER L'OPERATO DI CHI PRECEDE E SEGUE**

Facendo seguito anche a nostre precedenti informative (v. quella riportata in calce), segnaliamo un ulteriore pronunciamento della giurisprudenza all'attenzione dell'operatore che deve adottare tutti i controlli e cautele necessarie nello svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.

I soggetti che operano nella gestione dei rifiuti sono responsabili sia della regolarità delle operazioni svolte direttamente, sia della regolarità delle operazioni svolte da altri soggetti della filiera direttamente coinvolti.

Così ha affermato la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024**, esaminando gli articoli 188 “*Oneri dei produttori e dei detentori*” e 193 “*Trasporto dei rifiuti*” del D.lgs. 152/2006, in quanto da questo quadro normativo emerge che la responsabilità del soggetto imputato non si ferma alle sue azioni ma è **necessario anche verificare la regolarità di quanto dichiarato dal produttore e dal trasportatore, questo attraverso la verifica della regolarità/completzza dei formulari e del possesso delle prescritte autorizzazioni.**

La sentenza inoltre stabilisce che, nel caso di confisca del profitto del reato (nel caso specifico di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), tale profitto non può essere ricondotto alla nozione di “utile netto”. **La confisca** infatti ha lo scopo di riequilibrare lo status quo precedente la commissione del reato, pertanto **va riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato**, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato. Infine, nei reati plurisoggettivi, vale il principio solidaristico per cui se non è possibile individuare “*la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno*”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it